

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

Relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali
Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, art. 6. comma 5.

**Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi
Consorzi comunali**

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo da parte dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche le Regioni, gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.

La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di *"prendere in carico"* e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una finalità ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.

La Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22).

In particolare all'art. 13 della legge 104 del 1992 è disposto che *"nelle scuole di ogni ambito e grado. Fermo restando, ai sensi del DPR 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali a fornire l'assistenza per l'autonomia e comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"*.

L'art. 327 del D.Lgs. 297/1994 delega alle regioni la funzione di provvedere alle strutture, servizi e attività destinate a facilitare, mediante l'erogazione e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (*omissis*...)

L'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 delega le Province per l'istruzione secondaria superiore di secondo grado e i Comuni per gli altri gradi inferiori (*omissis*)... i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.

Per meglio individuare le competenze che lo Stato ha delegato alle Regioni e quelle che invece ha trattenuto per sé è opportuno richiamare il contratto nazionale collettivo di lavoro del comparto scuola del 2002 che all'art. 47 dispone che rientra tra le mansioni ordinarie dei Collaboratori scolastici *"anche l'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità"*. La richiamata disposizione è stata confermata anche nei successivi CCNL.

Successivamente, con legge del 13 luglio 2015, n. 107 è stata rafforzata la suddetta competenza in capo allo Stato e, precisamente, con l'articolo 1, comma 181, lettera c), è stata sancita la *"promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: (punto 8) "la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche*



competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica.

In merito per opportuna cognizione si rappresenta che la recente la Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n° 22786/16 ha confermato una condanna penale per “*rifiuto d'atti d'ufficio*”, a delle Collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di prestare assistenza igienica ad una bimba con disabilità complessa.

Ancora più netto e puntuale è stato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*”, che all'art. 3 comma 2, lettera c) ha stabilito disposizioni univoche in merito. Nello specifico, i collaboratori saranno assegnati anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere degli alunni.

Riguardo alle specifiche competenze delegate agli Enti locali, il medesimo art. 3 al comma 5 dispone che gli stessi provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) *gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto;*
- b) *i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;*
- c) *l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23.*

Completato il richiamo al quadro normativo nazionale, riguardo quello regionale si evidenzia che la recente norma regionale n. 24 del 5/12/2016 all'art. 6 ha attratto a questo Assessorato i servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, già svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'art. 27 della l.r. 04/08/2015 n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, autonomia e comunicazione, di convitto e semiconvitto e ai servizi igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extrascolastica integrativa.

Il quadro normativo è pertanto attualmente disarmonico e conferisce a differenti Enti l'attuazione di tale diritto soggettivo, impedendone di fatto una concreta e fluida attuazione e promuovendo per certi aspetti la duplicazione delle spese per l'espletamento di alcuni servizi di tipo collettivo vedi trasporti e servizi igienico personali.

A quanto fin qui in premessa, va registrato l'ulteriore incertezza scaturita dalla soppressione delle ex Province regionali, che per ciò che attiene all'anno scolastico 2018-2019, non possedendo più una propria dotazione di bilancio, si sono trovati all'inizio dell'anno scolastico privi di copertura finanziaria e dunque in grande difficoltà.

In questo quadro generale e con le superiori premesse, si sottopone all'attenzione di codesta autorevole Commissione la presente relazione redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della l.r. 24/2016, rappresentando che per l'anno 2018 è proseguita l'attuazione della recente normativa regionale iniziando dalla raccolta dei dati territoriali riferiti ai servizi strettamente scolastici e a quelli erogati dalle ex province, soffermandosi soprattutto sulle criticità riscontrate per la loro attuazione, che di seguito si evidenzieranno precisando che, ai sensi del comma 2 della medesima norma vigente nel 2018, la realizzazione e la gestione delle attività è delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di affidamento.

Al fine di avere una maggiore evidenza del fabbisogno rappresentato dagli Enti, questo Dipartimento ha richiesto agli stessi, la rendicontazione della spesa sostenuta nell'anno 2018 sia per verificare eventuali voci non compatibili con le finalità prescritte dalla norma sia per avere una uniformità delle spese sostenute su tutto il territorio regionale.

Pertanto con nota prot. n. 18772 del 22.05.2019 è stato richiesto ai singoli Enti di rendicontare le spese effettuate da gennaio a dicembre 2018 *specificando per singolo Ente il numero degli alunni disabili, il numero degli addetti impiegati per ogni servizio fornito, il costo pro – capite e il relativo costo sostenuto secondo le voci meglio specificati in tabella che si riporta di seguito a titolo esemplificativo:*

Libero Consorzio/ Città Metropolitana _____				
Totale erogato nell'anno 2018				€.
Assistenza Igienico personale per il periodo Gennaio/Dicembre 2018				
Scuola/Istituto	Numero disabili	Numero addetti all'assistenza igienico personale	Costo pro capite assistente	Costi sostenuti
Assistenza alla Autonomia e Comunicazione per il periodo Gennaio/Dicembre 2018				
Scuola/Istituto	Numero disabili	Numero assistenti personali	Costo pro capite assistente	Costi sostenuti
				€
Servizi assistenziali e di trasporto per il periodo Gennaio/Dicembre 2018				
Tratta	Numero disabili	Trasporto Autobus (A) Servizio Privato (SP)	Importo giornaliero trasporto	Costi sostenuti (Calcolato sui giorni di attività scolastica)
				€
Servizio di Assistenza Convitto e Semiconvitto per il periodo Gennaio/Dicembre 2018				
Ente	Numero disabili	Retta pro capite	Costi sostenuti	Note
Sostegno extrascolastico per il periodo Gennaio/Dicembre 2018				
Contributo alle famiglie da destinare agli insegnanti	Numero disabili	Numero di insegnanti	Costi sostenuti	



Servizio assistenza igienico personale

Il legislatore regionale ha ritenuto di porre in capo ai Comuni e alle ex Province Regionali i servizi igienico personale per gli alunni disabili.

L'amministrazione regionale in vigore di norma è tenuta ad ottemperare a quanto disposto, in tal senso nulla è stato in passato eccepito (Tar Palermo 2011, n. 2264; Tar Sicilia n. 880 del 5.5.2011; Tar Sicilia n. 925 del 15.05.2009). La circolare regionale 3/2005 (circolare Stancanelli) ha infatti previsto che in via sussidiaria, ove sia accertata l'indisponibilità delle scuole a rendere tale servizio, l'ente locale fornisca assistenza che dovrebbe essere svolta dal personale ATA (ex bidelli).

Quanto precedentemente detto è meglio specificato all'articolo 22 della Legge regionale 15/2004; tale norma assegna in capo ai Comuni il servizio di assistenza igienico personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La suddetta circolare tra l'altro specifica che *"le autorità scolastiche non sono sollevate dal problema anzi devono accelerare ed estendere i percorsi formativi dei collaboratori scolastici (art. 46 – 98/01 CCNL) al fine di dotare ciascuna scuola di un adeguato contingente di personale formato riferendo al competente Ministero sui risultati raggiunti anche per una non esclusa revisione, di concerto con le parti sociali, del mansionario attribuito a detti operatori e non pregiudicarne il corretto impiego senza ulteriori ritardi od incertezze"*.

Compiti del Collaboratore scolastico

Svolge servizi di ausilio materiale agli alunni in situazione di disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita di esse. Tale personale, come affermato nell'ultimo CCNL e nel Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'Accordo Nazionale tra MIUR e OO. SS. del 25.7.2008, garantisce l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Il collaboratore scolastico svolge tali attività di assistenza attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro previste dal CCNL.

Per i collaboratori scolastici sono previsti specifici corsi di formazione tesi a garantire l'omogeneità degli obiettivi formativi. La nota del MIUR n. 33/90 indica gli standard di competenza per un qualificato esercizio della funzione di assistenza agli alunni disabili, individuando una serie di competenze utili a rendere possibile all'alunno disabile l'autonomia corporea, di movimento e di relazione: la puericultura di base e l'igiene, la relazionalità, l'individualizzazione degli interventi, le prime nozioni di pronto soccorso e di prima assistenza.

Diritti e responsabilità

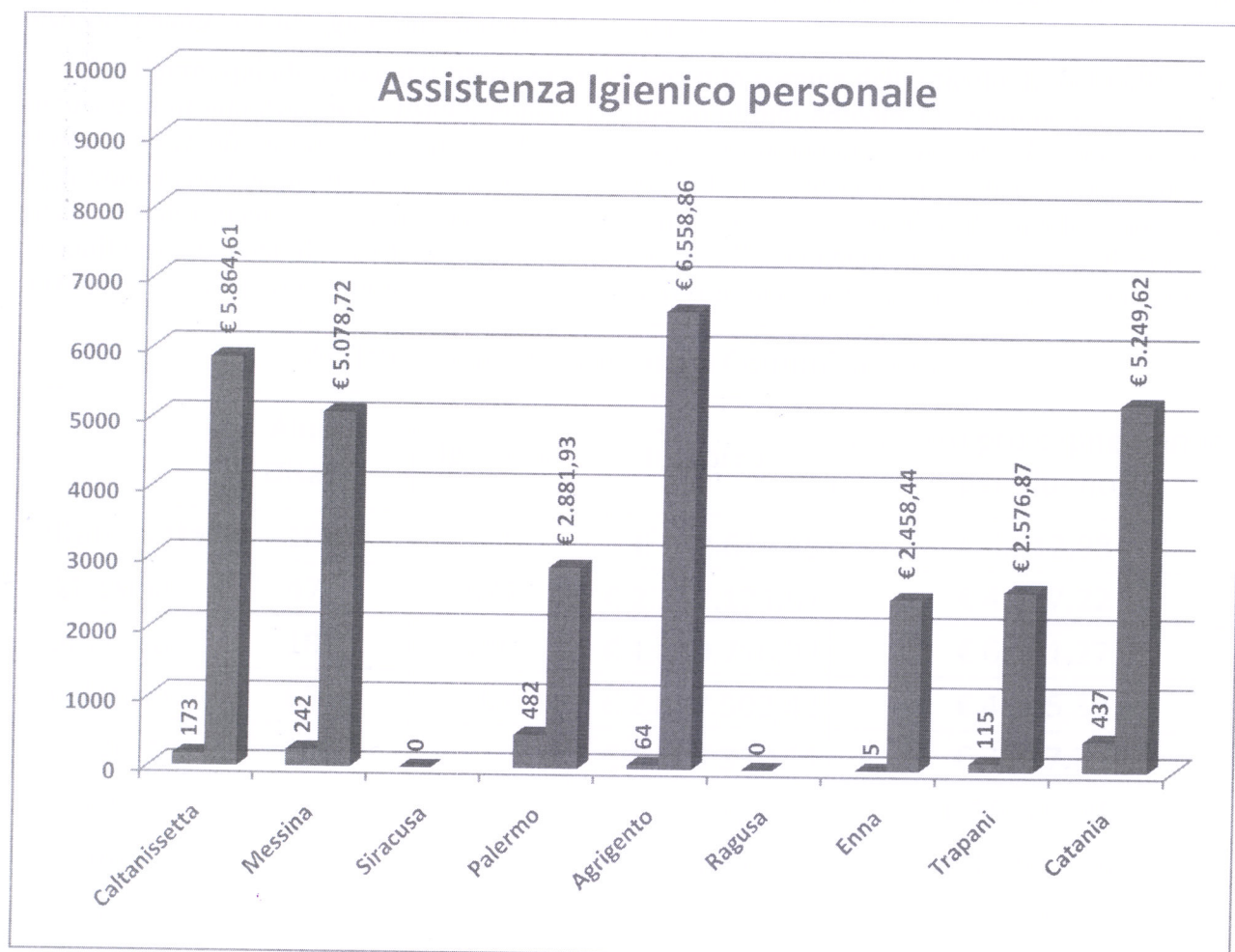
Il dirigente scolastico deve assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza. Qualora all'interno dell'istituto scolastico non vi siano collaboratori in possesso di tale competenza è possibile ricorrere al Giudice Ordinario affinché richieda all'ASP di distaccare un proprio dipendente. In alternativa, il Dirigente Scolastico può richiedere all'Ente Locale di riferimento (Comune per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; Provincia per la Scuola Secondaria di secondo grado) di intervenire con proprio personale, come previsto dal DPR 616/97 e dal citato art. 13 comma 3 della Legge 104/92. Se invece tali mansioni non possono essere ricoperte a causa di carenza di personale, il Dirigente Scolastico può rivolgersi all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento perché inoltri al MIUR la richiesta di autorizzazione a nominare collaboratori scolastici in deroga. Gli eventuali danni provocati da prestazioni rivolte ad alunni disabili da parte di personale non adeguatamente formato ricadono, anche in termini di responsabilità penale, sia sul personale sia su chi ha organizzato il servizio.



Dati relativi ai servizi resi e ai costi sostenuti per l'anno 2018

Assistenza igienico personale.

Assistenza Igienico personale				
	Alunni Disabili	Operatori	Importo	Importo pro capite annuo per alunno
Caltanissetta	173	52	€ 1.014.577,20	€ 5.864,61
Messina	242		€ 1.229.051,32	€ 5.078,72
Siracusa	/	/		
Palermo	482	141 + 37	€ 1.389.090,18	€ 2.881,93
Agrigento	64		€ 419.766,78	€ 6.558,86
Ragusa	/	/	€ 0,00	
Enna	5		€ 12.292,20	€ 2.458,44
Trapani	115		€ 296.339,70	€ 2.576,87
Catania	437	157	€ 2.294.081,85	€ 5.249,62
TOTALE			€ 6.655.199,23	



La superiore rendicontazione ha evidenziato che il servizio di Assistenza Igienico personale

per il periodo Gennaio/Dicembre 2018 non è stato fornito da tutti gli enti deputati. Infatti i Liberi consorzi di Siracusa e Ragusa hanno fatto ricondurre la prestazione d'opera direttamente agli Istituti Scolastici dei propri comprensori registrando un consistente risparmio applicato sugli altri servizi previsti dalla legge. In particolare il libero Consorzio di Ragusa ha riferito che il servizio igienico personale presso le scuole è stato bonariamente erogato con la cooperazione della scuola e del personale addetto all'autonomia e comunicazione in un regime di mutuo soccorso.

La città metropolitana di Palermo ha invece dichiarato che il numero degli operatori è misto tra 141 Assistenti Igienico Personali e n. 37 collaboratori scolastici.

Altra criticità emersa sul servizio è il costo pro-capite per disabile. Esso è variabile e disomogeneo nelle varie province della Regione. Si calcola un costo annuo pro capite che oscilla da €. 2.458,44 a disabile ad €. 6.558,86.

Servizio di assistenza alla comunicazione

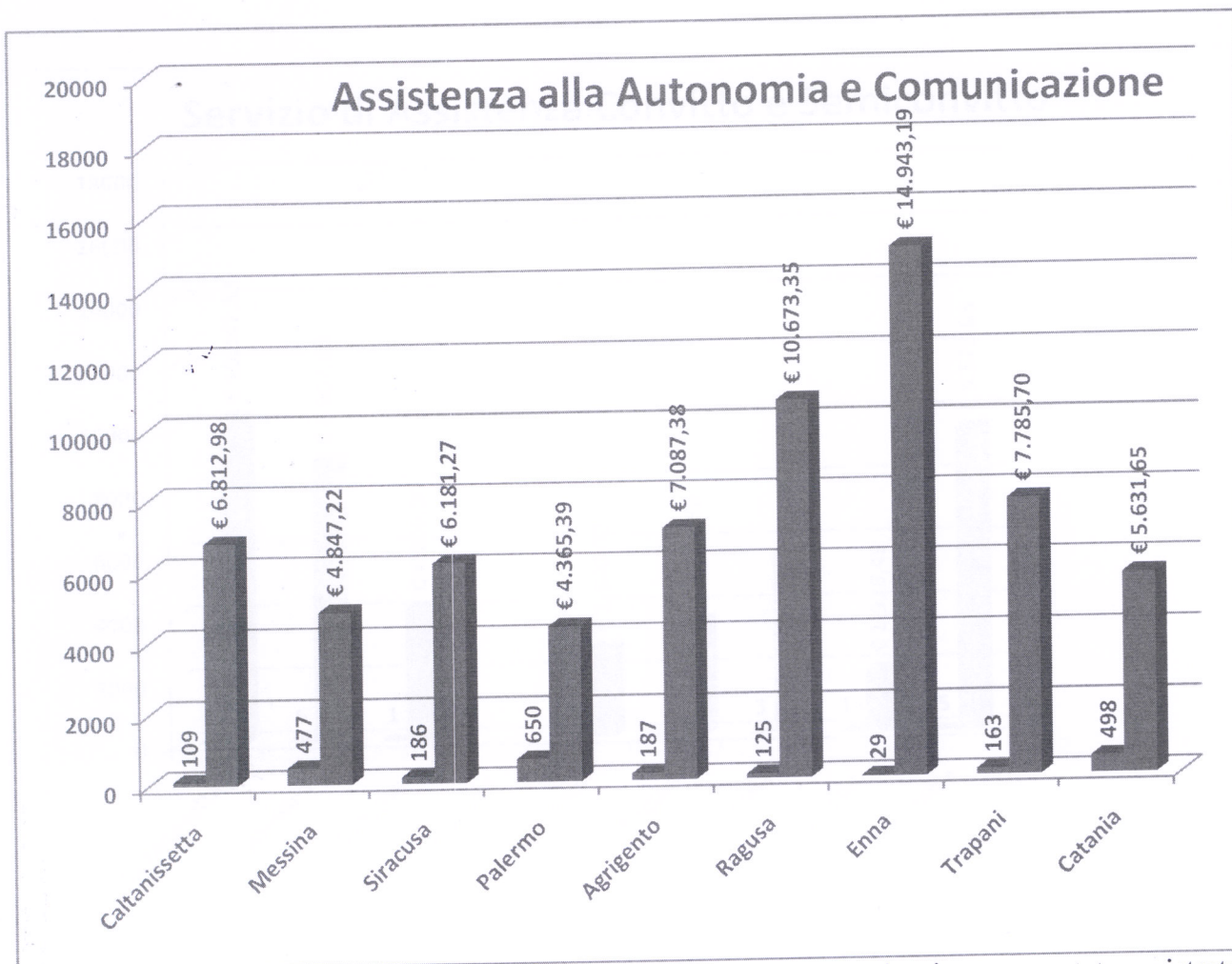
Il servizio di assistenza alla comunicazione è previsto dalla legge 104/92 che pone tale obbligo in capo agli enti locali. L'assistenza alla comunicazione non è diretta solo agli studenti con disabilità sensoriali ma a tutte le tipologie di disabilità. Per ottenere l'assistenza è necessario che ne venga riconosciuta la necessità nella diagnosi funzionale

Si tratta quindi di erogazione di servizi obbligatori la cui competenza è esclusiva degli Enti Locali.

L'articolo 13, comma 3 della Legge 104/92 afferma che *"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"*.

La figura, quindi, nasce dal riferimento del secondo comma dell'articolo 42 del DPR 616/77 *«assistenza ai minorati psico-fisici»*, nonché da questo ultimo articolo 13, comma 3, come riferito *«l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali»*. Si tratta di un'assistenza specialistica *ad personam* (è infatti definito anche "assistente *ad personam*") che deve essere fornito al singolo studente con disabilità in aggiunta all'assistente igienico-personale, all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello studente.

Assistenza alla Autonomia e Comunicazione				
	Alunni Disabili	Operatori	Importo	Importo pro capite annuo per alunno
Caltanissetta	109	148	€ 742.614,45	€ 6.812,98
Messina	477	477	€ 2.312.121,67	€ 4.847,22
Siracusa	186	186	€ 1.149.716,92	€ 6.181,27
Palermo	650	367	€ 2.837.502,42	€ 4.365,39
Agrigento	187		€ 1.325.339,54	€ 7.087,38
Ragusa	125	92	€ 1.334.168,84	€ 10.673,35
Enna	29		€ 433.352,37	€ 14.943,19
Trapani	163		€ 1.269.068,30	€ 7.785,70
Catania	498	498	€ 2.804.561,90	€ 5.631,65
TOTALE			€ 14.208.446,41	



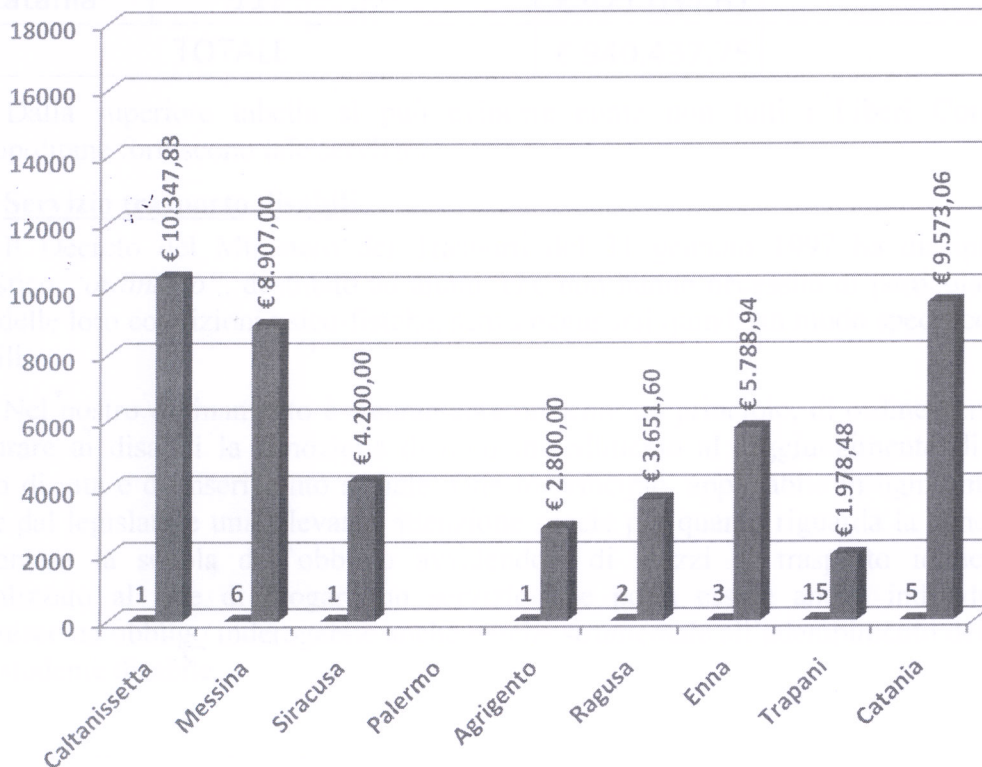
Anche per il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione sono state registrate criticità sui costi annui pro-capite per ogni disabile fluttuanti, da un Libero Consorzio a un altro, da un minimo di €. 4.365,39 a un massimo di €. 14.943,19.

Convitto e semiconvitto

I dati relativi ai costi del servizio di convitto e semiconvitto sostenuti nell'anno scolastico 2016/2017 sono illustrati come segue

Servizio di Assistenza Convitto e Semiconvitto				
	Alunni Disabili	Operatori	Importo	Importo pro capite annuo per alunno
Caltanissetta	1		€ 10.347,83	€ 10.347,83
Messina	6		€ 53.442,00	€ 8.907,00
Siracusa	1		€ 4.200,00	€ 4.200,00
Palermo				
Agrigento	1		€ 2.800,00	€ 2.800,00
Ragusa	2		€ 7.303,20	€ 3.651,60
Enna	3		€ 17.366,83	€ 5.788,94
Trapani	15		€ 29.677,15	€ 1.978,48
Catania	5		€ 47.865,30	€ 9.573,06
TOTALE			€ 173.002,31	

Servizio di Assistenza Convitto e Semiconvitto



Anche questo servizio registra un dato disomogeneo. La Città Metropolitana di Palermo non eroga agli alunni disabili delle scuole secondarie l'assistenza convitto e semiconvitto in quanto somministra solo servizi essenziali. Il costo annuo rendicontato passa da un minimo di €. 2.800,00 ad un massimo di €. 10.347,83 per ogni alunno disabile.

Sostegno extrascolastico

Si tratta di servizi di sostegno che vengono svolti nelle ore extrascolastiche presso strutture specializzate o a domicilio.

Tali forme di sostegno sono indicate nel fabbisogno formativo e dedicate a particolari tipi di disabilità.

Sostegno extra scolastico				
	Alunni Disabili	Operatori	Importo	Importo pro capite annuo per alunno
Caltanissetta	43	43	€ 100.973,43	
Messina	0	0	€ 0,00	
Siracusa	/	/	€ 0,00	
Palermo				
Agrigento			€ 0,00	
Ragusa	20	20	€ 153.688,85	

Enna	/		€ 0,00	
Trapani	19		€ 64.740,86	
Catania	112		€ 621.034,61	
TOTALE			€ 940.437,75	

Dalla superiore tabella si può evincere come non tutti i Liberi Consorzi e Le Città Metropolitane forniscono tale servizio.

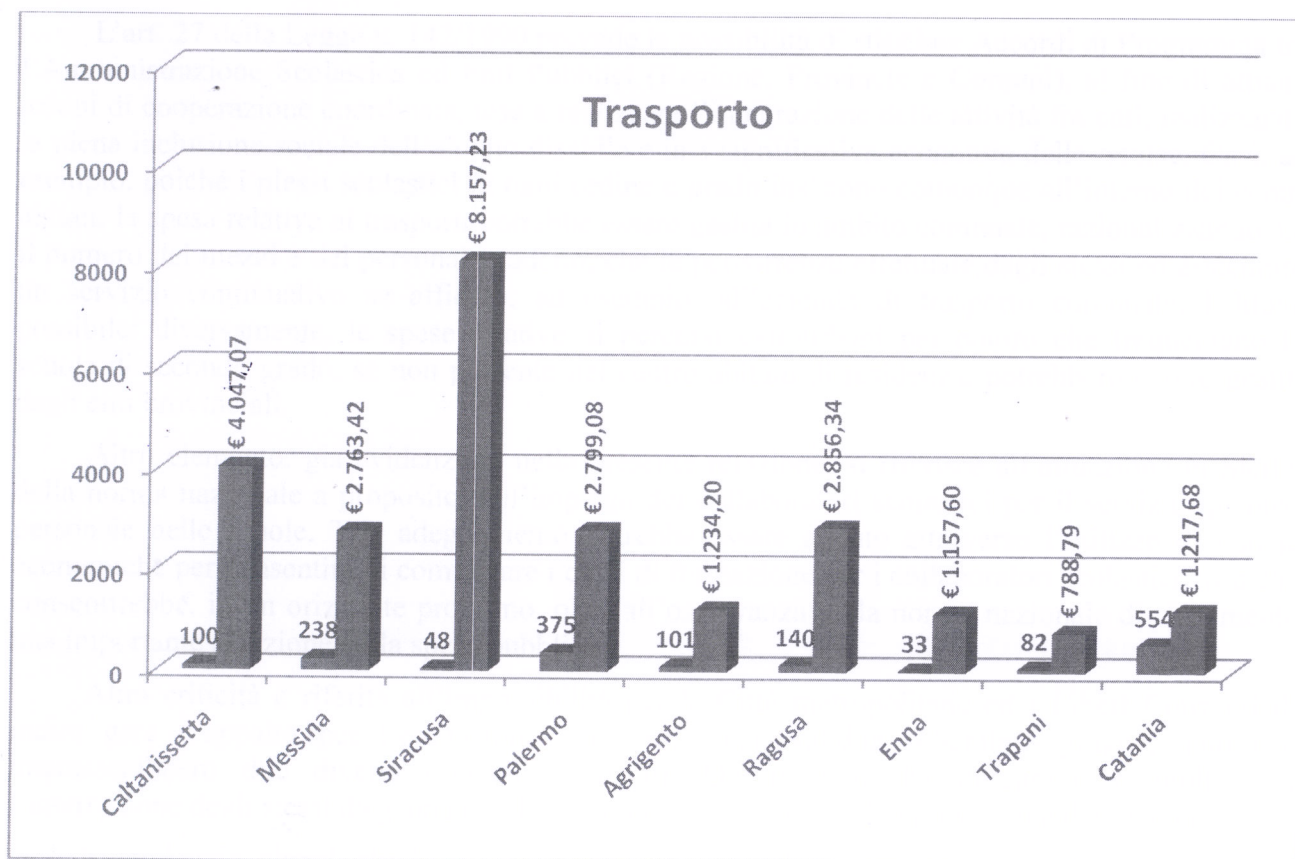
Servizio trasporto disabili

Il Decreto del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 1997 ha disciplinato il trasporto scolastico "ordinario", destinato ad alunni che non hanno necessità di particolari accorgimenti in virtù delle loro condizioni psico-fisiche, senza occuparsi quindi, in modo specifico, del trasporto dei disabili.

Nel nostro ordinamento è sicuramente presente un principio, di ordine generale, tendente ad assicurare ai disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e di inserimento sociale. Questo principio, applicabile in ogni ambito della società, riceve dal legislatore una rilevante attenzione specie per quanto riguarda la concreta possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo avvalendosi di mezzi di trasporto idonei e di personale specializzato al fine di erogare un servizio che potrà essere anche individualizzato. Da ciò costituisce un obbligo inderogabile anche perché strumentale all'adempimento del diritto allo studio dello studente disabile.

Trasporto				
	Alunni Disabili	Operatori	Importo	Importo pro capite annuo per alunno
Caltanissetta	100		€ 404.707,19	€ 4.047,07
Messina	238		€ 657.693,64	€ 2.763,42
Siracusa	48		€ 391.546,84	€ 8.157,23
Palermo	375		€ 1.049.655,82	€ 2.799,08
Agrigento	101		€ 124.654,00	€ 1.234,20
Ragusa	140		€ 399.887,25	€ 2.856,34
Enna	33		€ 38.200,80	€ 1.157,60
Trapani	82		€ 64.680,58	€ 788,79
Catania	554		€ 674.594,35	€ 1.217,68
TOTALE			€ 3.805.620,47	





Dai dati pervenuti e rappresentati in tabella, si evidenzia una diffomità notevole dei costi sostenuti se rapportati al costo da sostenere per un anno scolastico per alunno.

Nonostante non si possa definire un prezzo unitario per l'espletamento del servizio, poiché per ogni servizio di trasporto reso bisognerebbe conoscere le distanze chilometriche effettuate quotidianamente che differiscono in modo notevole caso per caso, nonché la situazione di disabilità dei soggetti, pur tuttavia in alcuni casi la differenza dei costi per disabile da ambito ad ambito risulta notevole con costi che variano da € 788,79 fino a € 8.157,23.

Sarebbe auspicabile per una pianificazione territoriale del servizio trasporto scolastico insieme alla buona prassi di istituire un servizio trasporti collettivo. Laddove possibile, permetterebbe un più razionale ed economico utilizzo delle risorse.

Criticità riscontrate per l'erogazione dei servizi e proposte operative.

I dati di sintesi riportati, sia pur in certi casi parziali, offrono una lettura complessiva della realtà territoriale in grado di restituirci un quadro di sintesi che mette in luce le criticità e le possibili soluzioni tese a realizzare una reale inclusione dei ragazzi disabili e a prospettare soluzioni che possano consentire una maggiore economicità nell'erogazione di tali servizi.

La prima criticità riscontrata è riferibile ad una inadeguatezza molto diffusa nella erogazione dei servizi, intesa come numero di ore e di giornate rispetto ai fabbisogni indicati dai Piani formativi elaborati per ogni singolo alunno disabile. Ciò è attestato dalle numerose sentenze dei TT.AA.RR. che hanno condannato diverse Amministrazioni provinciali per l'attuazione di tali servizi, trattandosi spesso di forniture parziali e discontinue che non hanno pertanto ottemperato agli obblighi di rispetto al diritto allo studio degli alunni disabili.

Altra criticità riscontrabile è da riferirsi alla inadeguatezza delle risorse economiche la cui copertura è stata di solo € 19.150.000,00. La somma necessaria stimabile per l'erogazione completa e continuativa dei servizi da rendere dovrebbe attestarsi ad una cifra poco superiore ai 30 milioni di euro, nella considerazione che alcuni di essi sono stati erogati a singhiozzo, altri non resi affatto come il servizio igienico-personale a Ragusa o in molti ambiti provinciali il servizio di convitto e semiconvitto o di integrazione extrascolastica (vedi tabelle soprariportate).

L'art. 27 della Legge n. 142/1990 prevede la possibilità di stipulare Accordi di Programma tra l'Amministrazione Scolastica ed Enti Pubblici (Regione, Province e Comuni), al fine di attuare azioni di cooperazione coordinata, tese a realizzare l'integrazione delle attività fra enti, realizzando la piena inclusione sociale dell'alunno disabile e una significativa economia delle risorse. Così, ad esempio, poiché i plessi scolastici di ogni ordine e grado insistono comunque all'interno dei centri abitati, la spesa relativa ai trasporti potrebbe essere gestita in ambito comunale, razionalizzando sia il numero dei mezzi e del personale addetto, che le percorrenze effettuate dagli stessi ed assicurare un servizio continuativo se affidato, ad esempio, all'azienda di trasporto comunale, laddove possibile; diversamente, le spese relative ai percorsi extraurbani per coloro che frequentano la scuola di secondo grado, se non presente nel centro abitato di residenza, potrebbero essere gestiti dagli enti provinciali.

Altro elemento, già evidenziato nella presente relazione, si riferisce all'attuazione in Sicilia della norma nazionale a proposito dell'impiego dei collaboratori scolastici per il servizio igienico personale nelle scuole. Tale adeguamento potrebbe essere attuato attraverso l'utilizzo di risorse economiche per consentire di completare i corsi di formazione per i collaboratori scolastici cosa che consentirebbe, in un orizzonte prossimo, oltre all'osservanza della norma nazionale di riferimento una importante riduzione della spesa pubblica.

Altra criticità è riferita all'impossibilità per le Città metropolitane ed i Liberi Consorzi di indire gare d'appalto per l'erogazione dei servizi con validità settembre- giugno, dato che interesserebbero due diversi esercizi finanziari. Questo fatto ha procurato in molti casi l'interruzione degli stessi da gennaio dell'anno successivo e fino ad approvazione dei bilanci.

Si evidenzia, altresì, che i servizi per l'autonomia e alla comunicazione, nella maggior parte dei casi, sono erogati esclusivamente agli alunni disabili sensoriali. Sembrerebbe infatti che si tratti di una prassi consolidata che tuttavia viene attuata in difformità alla normativa in vigore di riferimento.

Altro dato da rappresentare riguarda la disomogeneità territoriale dei target di riferimento; in molti casi si è riscontrato che sono stati erogati servizi di trasporto o di altra assistenza a ragazzi che frequentano altri ordini scolastici e perfino universitari. A tal proposito sarebbe necessario un riordino delle competenze con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico regionale e con il MIUR e la stipula degli Accordi di programma previsti dalla normativa nazionale vigente.

Ultimo punto da evidenziare in base a quanto illustrato dalle tabelle sopra riportate sulla spiccata disomogeneità dei costi unitari sostenuti nei diversi ambiti di riferimento per la medesima tipologia di servizio erogato, è l'opportunità di elaborare un unico schema di appalto regionale di cui gli Enti gestori potranno avvalersi qualora si debba ricorrere all'individuazione degli erogatori dei servizi, ad eccezione di quello relativo all'autonomia e comunicazione.

Per quest'ultimo infatti i TT.AA.RR. nazionali sono stati concordi nel ribadire il principio della libera scelta individuale, che tuttavia dovrà essere in qualche modo regolamentata (certificazione del titolo di studio adeguato, contratto di lavoro, elaborazione di busta paga secondo le tariffe indicate dal CCNL e attestazione di versamento dei contributi ai lavoratori).

Alla luce delle superiori considerazioni questo Dipartimento, al fine di uniformare le procedure e la gestione dei servizi secondo parametri unitari e per evitare eventuali dispersioni di risorse ha proposto all'Assessore della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro la costituzione di un tavolo tecnico.

Pertanto l'Assessore della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro accogliendo la proposta formulata dagli uffici ha designato quali componenti del suddetto tavolo i referenti della Città Metropolitana di Palermo, Catania e Messina e del Libero Consorzio di Ragusa, il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, il rappresentante dell'ANCI Regionale e il rappresentante dell'Autorità Garante della persona con disabilità.

Il primo incontro, realizzato il 10 luglio u.s. ha previsto quale prima fase, la definizione di linee guida, al fine di uniformare le procedure e la gestione dei servizi di assistenza secondo

parametri unitari.

ANNO 2019

Per quanto attiene l'anno in corso lo stanziamento previsto sul capitolo 183355 è stato di € **19.150.000,00** e con D.D.G. n. 284 del 04.03.2019, è stata impegnata e liquidata la somma di € **19.149.967,76** sul totale fabbisogno rappresentato dai Liberi Consorzi e dalle Città Metropolitane pari ad € **41.555.835,21**, (il rapporto percentuale dello stanziamento rispetto al totale del fabbisogno rappresentato dalle Ex Province è pari al 46,08250%).

Come superiormente detto tali risorse sono carenti.

Pertanto a seguito delle numerose sollecitazioni pervenute al Dipartimento relative alla mancanza di risorse necessarie al fine della prosecuzione dell'assistenza agli alunni disabili, per il periodo settembre-dicembre 2019, con nota prot. n. 19083 del 23.05.2015 è stato rappresentato alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi, che l'allegato 3 della L.R. 22/2/2019 n. 1 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità*" prevede una somma pari a € **12.850.000,00**.

Si rappresenta che la suddetta somma di € **12.850.000,00**, sarà disponibile solo a seguito della definizione dei bilanci delle Aziende Sanitarie della Sicilia e dell'autorizzazione da parte del Tavolo Ministeriale Salute e MEF. Successivamente si procederà al riparto alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi, sempre in base al fabbisogno rappresentato, per coprire il periodo settembre – dicembre 2019.

A parere del Dipartimento la cifra complessiva di € **32.000.000,00** pari alla somma di € **19.150.000,00** già ripartiti ed erogati per l'anno 2019 e € **12.850.000,00** da ripartire agli enti potrebbe essere sufficiente per la fornitura dei servizi previsti anche se le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi hanno rappresentato un fabbisogno di gran lunga superiore.

Il Dirigente Generale ad interim
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

Il Dirigente del Servizio
Dott. Guglielmo Reale

